



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **4** reg. delib.

del **22/03/2022**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA		X
2.	MUSSI Andrea		X	9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana	X	
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore	X	
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA	X	
6.	TAGLIANI Andrea		X	13.	POGGI STEFANO		X
7.	DE PAOLI FABIANA	X					

TOTALE 9 4

Partecipa il Segretario comunale **Roberto Bariani**

Il Sig **PICCININI PAOLO** - **Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- a) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- b) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. (...) i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022 è stata pubblicata la Legge 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021 ("Decreto Milleproroghe"), con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al prorogato al 31 maggio 2022;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2019, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 12.000,00;

Richiamata altresì la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 con la quale si confermavano per l'anno 2021 le medesime aliquote e soglie di esenzioni già approvate per l'anno 2019 e confermate nell'anno 2020;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 08/03/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 08/03/2022, avente ad oggetto: “Proposta al Consiglio Comunale della conferma delle aliquote IRPEF per l'anno 2022”;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile Servizio Gestione Risorse in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 6

Astenuti n. //

Contrari n. 3 Spanu La Cognata Seggio

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2022, le medesime aliquote e soglia di esenzione vigenti nell'anno 2021 per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e come da regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2019, e precisamente:

- aliquota unica in misura pari allo **0,80%** e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a **€ 12.000,00**;

2. di quantificare presuntivamente in € 750.000,00 il gettito derivante dalla applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite al precedente punto 1;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini previsti dall'art. 13, comma 15, del Decreto 6/12/2011 n. 201;

4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 07/03/2022

OGGETTO: *CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 14 marzo 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE**

DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 07/03/2022

OGGETTO: *CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 14 marzo 2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate